

CLXVI.

TORNATA DEL 25 MAGGIO 1904

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Congedo* — *Nomina di Commissione* — *Giuramento del senatore Niccolini* — *Inversione dell'ordine del giorno* — *Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Determinazione di confini tra i comuni di Milano e di Greco Milanese » (N. 316)* — *Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per la costruzione in Roma di un fabbricato ad uso della Regia Zecca e per l'alienazione del fabbricato demaniale, in cui ora essa ha sede » (N. 324)* — *Votazione a scrutinio segreto* — *Discussione del progetto di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con Regio decreto 30 novembre 1902, n. 251 » (N. 322)* — *Parlano il senatore Levi, relatore dell'Ufficio centrale, che riferisce su alcune petizioni e dà ragione dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, ed il senatore Pedotti, ministro della guerra* — *Chiusura di votazione e risultato di essa.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti i ministri della guerra, del tesoro e della pubblica istruzione.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Melodia domanda un congedo di un mese, per motivi di famiglia. Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori che comporranno la Commissione incaricata di assistere ai funerali del compianto senatore Accinni.

Risultano sorteggiati i nomi dei senatori Caracciolo di Castagneta, Serena, Baccelli Giovanni, Medici Luigi, Massarucci e Albini.

Giuramento del senatore Niccolini.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Niccolini marchese Ippolito, i cui titoli per la nomina a senatore vennero convalidati in altra tornata, prego i signori senatori Strozzi e Torrigiani d'introdurlo nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Niccolini marchese Ippolito viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formola).

Do atto al signor marchese Ippolito Niccolini del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno, ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se il Senato consente, prima che alla votazione a scrutinio segreto del progetto di legge approvato ieri per alzata e seduta, procederemo alla discussione di altri due progetti di legge che sono all'ordine del giorno.

Non sorgendo obiezioni, così rimane stabilito.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Determinazione di confini tra i comuni di Milano e di Greco Milanese » (N. 316).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Determinazione di confini tra i comuni di Milano e di Greco Milanese ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del progetto di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È approvata la convenzione 21 novembre 1902 conclusa tra il comune di Milano e il comune di Greco Milanese con Prato-centenaro per la determinazione dei confini dei rispettivi territori.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa; trattandosi di un disegno di legge che consta di un solo articolo, si voterà tra poco a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per la costruzione in Roma di un fabbricato ad uso della regia Zecca e per l'alienazione del fabbricato demaniale, in cui ora essa ha sede » (N. 324).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per la costruzione in Roma di un fabbricato ad uso della Regia Zecca e per l'alienazione del fabbricato demaniale, in cui ora essa ha sede ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 324).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere alla costruzione in Roma di un fabbricato ad uso della regia Zecca e del forno crematorio delle carte-valori dello Stato, acquistando l'area all'uopo occorrente.

(Approvato).

Art. 2.

La costruzione della nuova Zecca sarà fatta su disegno e piani da scegliere, a seguito di pubblico concorso, con le norme che saranno stabilite con decreto reale.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è altresì autorizzato ad alienare, mediante licitazione o trattativa privata, il fabbricato demaniale, con l'annessavi forza motrice idraulica, nel quale attualmente ha sede la regia Zecca.

(Approvato).

Art. 4.

Per l'acquisto dell'area, per la costruzione del fabbricato della nuova Zecca di Stato, per l'impianto della forza motrice occorrente e per le spese accessorie, sarà iscritta in apposito capitolo, nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa per il Ministero del tesoro, la somma di lire cinquecento mila da ripartirsi nei quattro esercizi finanziari dal 1904-905 al 1907-908, con la denominazione « Spesa per la costruzione e per l'impianto in Roma della nuova Zecca di Stato ».

(Approvato).

Art. 5.

Sarà assegnata al capitolo, di cui al precedente articolo, nell'esercizio finanziario, in cui venga introitata, la somma proveniente dalla alienazione del fabbricato demaniale, nel quale ora ha sede la regia Zecca.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto di questi due disegni di legge e dell'altro approvato ieri per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del progetto di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con Regio decreto 30 novembre 1902, n. 251 » (N. 322).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con Regio decreto 30 novembre 1902 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 322).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

All'articolo 15 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con Regio decreto 30 novembre 1902, n. 521, è sostituito il seguente:

Gl'impieghi riservati ai sottufficiali in virtù dell'articolo 12 sono:

a) tutti quelli di ufficiale d'ordine ed assistenti locali, assistenti locali del genio, custodi ed altri analoghi in tutte le amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e due terzi di quelli di usciere nell'amministrazione centrale della guerra;

b) in tutte le Amministrazioni dello Stato: metà dei posti d'ordine e di custodia di locali o materiali, esistenti o da crearsi, che importino una retribuzione compresa fra 1200 e 900 lire.

I posti di ufficiale d'ordine nell'amministrazione centrale della guerra sono però tutti devoluti agli ufficiali d'ordine nelle amministrazioni militari dipendenti.

Quelli di ufficiale d'ordine nelle altre amministrazioni centrali e provinciali dello Stato

sono devoluti soltanto per metà agli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti, ed in mancanza di aspiranti in quest'ultimo personale, anche direttamente ai sottufficiali.

Tale disposizione deve essere applicata in modo che nelle nomine ad ufficiale d'ordine presso le altre amministrazioni i provenienti da quella militare siano intercalati uno ad uno, alle stesse condizioni di carriera con gli altri concorrenti.

c) nelle ferrovie: un terzo dei posti d'ordine di custodia di locali o materiali, o di servizio che importino una retribuzione compresa fra le 1200 e le 900 lire. Questa condizione sarà inserita nelle speciali convenzioni quando l'esercizio delle linee ferroviarie sia per conto di società private.

Dei posti contemplati nel presente articolo dei capoversi *b* e *c* una parte proporzionale sarà assegnata ai sottufficiali con dodici anni di servizio dei Corpi della Reale marina, i quali avranno sempre la preferenza ove si tratti di impieghi dipendenti dall'Amministrazione della marina.

(Approvato).

Art. 2.

È fatta facoltà al ministro della guerra di trasferire in misura non superiore ad un trentesimo dei posti disponibili, nell'ultima classe degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti, dopo quelli esistenti, quegli uscieri del Ministero stesso che, prima di ottenere tale nomina, erano anche e già in nota per l'impiego di ufficiale di scrittura o per altri della stessa categoria, in base però a norme da stabilirsi dal ministro stesso.

(Approvato).

Art. 3.

È fatta facoltà al ministro della guerra di nominare con decreto Reale, ufficiali di ordine di terza classe delle amministrazioni militari dipendenti, dopo tutti quelli esistenti, gli attuali capi operai ed operai, capi lavoratori e lavoratori scritturali di artiglieria e genio, dei magazzini centrali, e gli attuali inservienti presso la Scuola di guerra, che disimpegnano attribuzioni di ufficiali di scrittura o affini, in servizio anterior-

mente al 1° gennaio 1903, che ne saranno ritenuti meritevoli, e che ne facciano domanda, aumentando contemporaneamente di altrettanti posti l'organico di detti ufficiali d'ordine, e rispettivamente in proporzione le varie classi.

(Approvato).

Art. 4.

Le nomine di cui all'articolo precedente verranno effettuate sotto condizione che agli scritturali, che le conseguiranno, sarà precluso il passaggio ad altro ruolo sia nell'amministrazione centrale della guerra, sia nelle altre amministrazioni dello Stato, diguisachè essi potranno soltanto aspirare a percorrere le varie classi dell'organico degli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti.

Il ministro predetto è incaricato di stabilire in proposito tutte quelle altre norme che saranno necessarie a salvaguardare i diritti degli ufficiali di scrittura ora esistenti e dei sottufficiali in attesa d'impiego.

(Approvato).

Art. 5.

A quegli ufficiali d'ordine nominati a senso dell'articolo 3, che nella qualità di scritturali percepivano una paga annua superiore allo stipendio lordo loro spettante nella loro nuova posizione, sarà corrisposta fino a perequazione la differenza sotto forma d'assegno personale non calcolabile agli effetti della pensione.

Nel fissare l'assegno personale da corrispondersi a quelli dei predetti ufficiali d'ordine che all'atto di tale nomina avranno la loro residenza a Roma, si terrà conto non solo dello stipendio, ma anche dell'indennità di residenza loro spettante.

(Approvato).

Art. 6.

La graduatoria degli scritturali predetti verrà determinata dal ministro della guerra con decreto Reale sulla base dell'anzianità e dell'ordine delle paghe, nel personale di cui fanno parte attualmente.

(Approvato).

Art. 7.

È parimenti data facoltà al ministro della guerra di nominare assistenti locali del genio di terza classe, secondo le norme dei predetti articoli 3 e 5 e del secondo comma dell'art. 4, gli attuali capi operai ed operai, capi lavoranti e lavoranti del genio che prestano già servizio di assistenti, che ne siano meritevoli e ne facciano domanda.

(Approvato).

LEVI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI, *relatore*. Come è detto nella relazione, giunsero alla Commissione alcune domande private, che per ragioni efficaci, esaurienti, avute dal Ministero della guerra non si sono potute accogliere. Ma su di una petizione giunta in via ufficiale e trasmessa alla Presidenza del Senato conviene riferire, in brevi termini, dinanzi al Senato, quantunque anche questa non abbia potuto essere presa in considerazione; ed è di un usciere di amministrazione estranea alla guerra, il quale chiede l'estensione del diritto al passaggio degli ufficiali d'ordine in amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra.

Sarebbe un far ritornare al suddetto dicastero uno che n'è uscito per andare in altra amministrazione.

Ciò non è possibile, almeno come ha dichiarato il ministro della guerra.

Viene, in ultimo, un ordine del giorno, concordato col ministro della guerra, per gli assistenti locali del Genio, formulato in seguito a varie sollecitazioni, che la Commissione ha trovato giuste, e che sembra siano anche accolte dall'onorevole ministro della guerra.

Do lettura dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale:

« Il Senato invita il ministro della guerra a rivolgere altresì la sua attenzione al miglioramento della classe degli assistenti locali del Genio, e a provvedere nel più breve tempo possibile ».

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Dichiaro di accettare questo ordine del giorno; soltanto

non mi sarà possibile provvedere nel più breve tempo possibile, come si esprime l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, in quanto che i provvedimenti per il miglioramento di questa classe di impiegati dovranno essere accompagnati da altri riflettenti il loro migliore reclutamento. È una classe di impiegati alla quale vengono spesso affidate funzioni di non piccolo momento: la revisione dei lavori che compie il genio, la revisione anche delle contabilità. Occorre avere un personale abbastanza intelligente e relativamente non troppo innanzi negli anni. Il ministro sente il bisogno di provvedere ad un migliore reclutamento di questo personale; però, occupandosi di migliorarne il reclutamento, naturalmente, *a fortiori*, sente il dovere di provvedere ad una migliore retribuzione del personale stesso. Accetto quindi l'ordine del giorno nel suo concetto, ma debbo dichiarare che non potrò soddisfare alla condizione di provvedervi tanto presto.

LEVI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI, *relatore*. L'Ufficio centrale è grato all'onorevole ministro della guerra di avere accettato l'ordine del giorno ed è sicuro che, avendo egli trovato giuste le ragioni che hanno mosso l'Ufficio centrale a presentarlo, provvederà il più presto, nei limiti del possibile.

PRESIDENTE. Rileggo l'ordine del giorno per porlo ai voti

(V. *sopra*).

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge si farà nella tornata di domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego ora i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per la costruzione in Roma di un fabbricato ad uso della Regia Zecca e per

l'alienazione del fabbricato demaniale in cui ora essa ha sede:

Senatori votanti.	74
Favorevoli	69
Contrari.	5

Il Senato approva.

Determinazione di confini tra i comuni di Milano e di Greco Milanese:

Senatori votanti.	74
Favorevoli	69
Contrari.	5

Il Senato approva.

Istituzione nell'Amministrazione della Regia marina di una categoria d'impiegati civili, con la denominazione di « Disegnatori » in sostituzione di altre analoghe che vengono soppresse:

Senatori votanti.	74
Favorevoli	66
Contrari.	8

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con Regio decreto 30 novembre 1902, n. 521 (N. 322);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti a favore delle Casse per gli invalidi della marina mercantile (N. 325);

Lavori di consolidamento all'edificio del Regio Istituto di Belle Arti in Firenze importanti la spesa di lire 30,400 (N. 307);

Approvazione della spesa di lire 32,000 per la sistemazione e l'arredamento dei locali della Scuola di applicazione per gli ingegneri annessa alla Regia Università di Padova (N. 308);

Disposizioni per regolare la materia degli esami nelle scuole medie ed elementari (N. 331);

Assegno in favore della Casa Umberto I dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate (N. 315);

Indennità e sussidi da corrispondere alle famiglie dei militari morti ed ai feriti durante le operazioni in Cina (N. 301).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 28 maggio 1904. (ore 17.15)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.